

Codice A1707A

D.D. 20 febbraio 2019, n. 157

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Operazione 4.2.1. D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 - Bando A . D.D. n. 445 del 13 aprile 2018 Ditta PI.MO. S.R.L. Archiviazione della domanda di sostegno n. 20201136551.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visti i successivi Regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013, in particolare il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (PSR) notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, con la quale è stato recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015;

considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

vista la D.G.R. n. 15-3168 del 18/04/2016 che stabilisce l'utilizzo dello strumento web Business Plan On Line (BPOL) sviluppato da ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) nell'ambito delle attività del Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020";
vista la convenzione tra ISMEA e Regione Piemonte per la fornitura del servizio Business Plan On Line della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, stipulata in data 03/05/2016.
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 con cui è stato approvato il bando A per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4 - operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020;
vista la determinazione dirigenziale n. 445 del 13 aprile 2018 con cui sono state approvate le Istruzioni operative del bando A emanato con la D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018;
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di sostegno, si è rilevata la situazione riportata nella seguente tabella:

Bando	Risorse disponibili (€)	N. domande di aiuto	Costo totale investimento (€)	Contributo richiesto (€)
A	26.051.478,06	78	105.335.498,69	42.134.199,48

Tra le altre, ha presentato domanda la ditta così individuata:

Domanda n. 20201136551
Beneficiario: PI.MO. S.R.L.
Sede legale: STRADA PROVINCIALE 180 2 - 15065 - FRUGAROLO (AL)
Sede dell'investimento: FRUGAROLO (AL)
C.U.A.A.: 1757160062
P.IVA: 1757160062
Area di Localizzazione investimento: areale B – aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata
Settore produttivo: cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere

Visto il verbale di istruttoria sull'ammissibilità del 16/01/2019 relativo alla domanda di sostegno n. 20201136551 del 12/07/2018 conservato agli atti del Settore e conclusosi con esito negativo, redatto anche in relazione alle verifiche della redditività economica dell'impresa e degli investimenti di cui al verbale del 29/08/2018;

vista la nota prot. n. 5313-SIAP del 17/01/2019, con cui si è provveduto a comunicare alla ditta PI.MO s.r.l. i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R. 14/2014;

tenuto conto che i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sostegno, secondo quanto previsto dal bando e dalle Istruzioni Operative approvate con la determinazione dirigenziale n. 445 del 13/04/2018, sono i seguenti:

1) Incompletezza della domanda

La domanda risulta incompleta in quanto non è stata debitamente compilata la parte economico finanziaria relativa ai dati di bilancio del Business plan, così come prescritto al paragrafo 8.2 *Contenuto della domanda* delle Istruzioni Operative.

2) Mancata dimostrazione della redditività economica dell'impresa nella situazione ex ante ed ex post degli investimenti

L'impresa non ha dimostrato di essere in condizioni di redditività economica ex ante ed ex post, poiché la mancata compilazione del Business plan relativamente agli esercizi 2016 e 2017 non consente di valutare né il MOL (margine operativo lordo) né il ROI (return on investment), così come prescritto dalle Istruzioni Operative al paragrafo 4.1 *Condizioni di ammissibilità*;

3) Non conformità della documentazione attestante il titolo d'uso del terreno

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comodato d'uso gratuito a favore della ditta PI.MO s.r.l. e la scrittura privata relativa alla disponibilità delle parti all'acquisto e alla vendita dei terreni oggetto di investimento, non corrispondono a quanto prescrivono le Istruzioni Operative al

paragrafo 8.2 *Contenuto della domanda.* (“9. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti, la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione. I titoli dovranno essere registrati e trascritti ove richiesto dalle disposizioni legislative in materia. Nel caso di titolo di proprietà è possibile presentare in alternativa al titolo di provenienza la visura catastale corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la proprietà. 10. Contratto preliminare di compravendita registrato (nel caso di acquisto di fabbricati). Il contratto deve essere stipulato successivamente alla data di pubblicazione del bando”).

Viste le controdeduzioni al preavviso di rigetto della domanda trasmesse dalla ditta PI.MO S.r.l. in data 25/01/2019 (prot. n. 14411-SIAP), attraverso l'apposito servizio on-line del PSR 2014-2020 www.sistemapiemonte.it;

tenuto conto che con le citate controdeduzioni, che si intendono integralmente richiamate come da documentazione archiviata sul portale SIAP (prot. n. 14411-SIAP del 25/01/2019), la ditta PI.MO S.r.l. chiede che siano rimossi i motivi che hanno determinato il rigetto della domanda in base alle seguenti argomentazioni:

1) Domanda non completa

- “La comunicazione contesta l'incompleta compilazione del Business plan, tale da non consentire di dimostrare la condizione di redditività economica ex ante dell'azienda richiedente: in realtà i bilanci di esercizio 2016 e 2017 non sono stati allegati in accordo con quanto indicato al par. 8.2, punto 3) del Bando, in quanto tali documenti sono obbligatoriamente depositati e quindi sono pubblici e consultabili dalla Pubblica Amministrazione”;

- “Si è ritenuto che essendo i bilanci documenti pubblici, non fosse necessario riportarne i dati sul Business Plan, avendo inteso tale documento come specifico per l'investimento che si intende realizzare. Per questo motivo, ed in assenza di indicazioni di maggior dettaglio sul bando, si è proceduto ad evidenziare il risultato previsto dell'attività che si intende introdurre ex novo”;

- “Al fine di integrare la documentazione (sia in relazione alla situazione ex ante, sia a quella ex post), si allega un nuovo business plan, redatto con gli stessi criteri dell'applicativo “Business Plan On Line”, comprensivo del calcolo degli indici di bilancio e riferito, per quanto riguarda la situazione ex ante, alla sola attività di commercio di mezzi tecnici per l'agricoltura, e, per quanto attiene alla situazione ex post, alla somma delle due attività”.

2) Mancata dimostrazione della redditività economica dell'impresa nella situazione ex ante ed ex post degli investimenti

- “Da tale documentazione risultano sia la positività del margine operativo lordo (MOL) riferito agli ultimi due esercizi sociali conclusi precedenti alla presentazione della domanda sia la capacità dell'azienda di dare una congrua remunerazione al capitale investito (ROI). Si allegano, inoltre, i bilanci depositati riferiti agli anni 2016 e 2017”.

3) Documentazione attestante il titolo d'uso del terreno

- “Al momento della presentazione della domanda erano concluse le trattative per l'acquisto dei fondi su cui realizzare le strutture all'interno delle quali troverà ubicazione l'impianto, tuttavia non era ancora stato possibile formalizzarne l'acquisto dinanzi ad un notaio. Per tale motivo si è provveduto alla stipula dei contratti di comodato dai quali risultava già evidente la disponibilità dei terreni per un ampio periodo di tempo, in attesa di concludere l'acquisto. La compravendita dei terreni, sui quali dal mese di novembre 2018, sono già in corso i lavori propedeutici alla costruzione delle strutture che dovranno in seguito ospitare l'impianto, risulta già stipulata da mesi, come documentato dalle Note di trascrizione – Rogito acquisto Terreni e dalle visure catastali che attestano la proprietà delle aree in capo alla PI.MO. S.r.l.”.

Considerato che dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione, ai sensi dell'art.17 comma 3 della legge regionale 14/2014, nella motivazione del provvedimento finale;

ritenuto, come riportato nel verbale del 19/02/2019, conservato agli atti del Settore, di non accogliere la richiesta di riesame della domanda avanzata dalla ditta PI.MO. S.r.l.;

ritenuto pertanto di procedere al rigetto e alla contestuale archiviazione della domanda presentata dalla ditta PI.MO. S.r.l. sull'operazione 4.2.1 del PSR per le seguenti specifiche motivazioni:

- 1) incompletezza della domanda, in quanto non è stata adeguatamente compilata la parte economico finanziaria del Business plan;
- 2) mancata dimostrazione della redditività economica dell'impresa nella situazione ex ante ed ex post degli investimenti.

Al riguardo risulta evidente che la ditta è arrivata a conclusioni che non trovano alcun riscontro con quanto previsto dal bando e dalle Istruzioni operative. Queste ultime, al paragrafo 4.1 *Condizioni di ammissibilità* del capitolo 4. *Oggetto del sostegno* stabiliscono, infatti, che il sostegno viene accordato alle imprese che sono in condizioni di redditività economica, specificando che tali condizioni devono essere verificate sia attraverso la valutazione ex ante (prima degli investimenti) che con una valutazione ex post (successiva agli investimenti).

Le citate Istruzioni operative (punti 4.1.1.1 *Redditività economica dell'impresa nella situazione ex ante gli investimenti* e 4.1.1.2 *Redditività economica derivante dalla realizzazione degli investimenti ex post*) indicano la modalità attraverso la quale la redditività economica aziendale viene verificata, stabilendo che *“L'impresa, al fine di dimostrare di essere in condizioni di redditività economica, deve allegare alla domanda di sostegno il business plan predisposto utilizzando l'applicativo "Business Plan On Line" (BPOL-PSR) sviluppato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale e accessibile sul portale www.sistemapiemonte.it”*. Il Business plan on line (BPOL) è un servizio web dedicato alla redazione di business plan per progetti di impresa nel settore agricolo ed agroalimentare, secondo una metodologia sviluppata da ISMEA in collaborazione con l'ABI, che si compone di una parte economico finanziaria, con i dati di bilancio consuntivi e preventivi, e di una parte descrittiva con le informazioni sull'impresa e sul progetto.

Le stesse Istruzioni Operative specificano, con riguardo alla redditività economica nella situazione ex ante che *“l'indice di redditività, tra quelli calcolati dall'applicativo, che consente di evidenziare la capacità della gestione operativa delle imprese di produrre reddito, di reintegrare il capitale fisso consumato nel processo produttivo, di far fronte agli oneri finanziari ed al pagamento delle imposte, è identificato con il margine operativo lordo (MOL) della gestione caratteristica (collegata cioè all'attività tipica dell'azienda), inclusa la voce “Altri costi fissi” del BPOL sulla base dei dati relativi alla situazione ante investimenti, quindi riferito agli ultimi due esercizi sociali conclusi precedenti la presentazione della domanda di sostegno. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Per il rispetto del requisito della redditività ex ante, il valore del MOL (inclusa la voce “Altri costi fissi”, si veda nel BPOL la pagina risultati “Indicatori E.F.”) deve essere pari o superiore a zero nei due esercizi considerati.”*

Con riguardo alla redditività economica derivante dalla realizzazione degli investimenti ex post le Istruzioni operative stabiliscono che *“L'indice di redditività, tra quelli calcolati dall'applicativo, che consente di evidenziare l'economicità globale dell'impresa cioè la sua capacità di sfruttare gli investimenti in essere producendo un flusso di reddito proporzionato alle risorse impiegate, è il ROI (Return on Investment). Tale indice misura la capacità dell'azienda di dare una congrua remunerazione al capitale investito in azienda e si ottiene dal seguente rapporto:*

ROI: Rapporto percentuale tra il Reddito operativo dell'anno corrente (comprensivo della voce interessi attivi) e il valore medio del Totale Impieghi dell'anno corrente e dell'anno precedente.

Per il rispetto del requisito della redditività ex post, il valore del ROI relativo all'esercizio a regime (ultimo anno del business plan) deve essere almeno pari all'1,8% (pari al rendimento medio dei BTP decennali rilevato nel mese di marzo 2018). Il requisito della redditività ex post è ritenuto soddisfatto anche quando il valore del ROI relativo all'esercizio a regime (ultimo anno del business plan) rispetta entrambe le seguenti condizioni: il suo valore è maggiore di zero ed è uguale o maggiore al ROI relativo all'ultimo esercizio precedente la domanda di sostegno per il quale sia

stato redatto e presentato in CCIAA il relativo bilancio, e/o per il quale sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.”

Da quanto riportato si evince che le indicazioni fornite delle Istruzioni Operative in merito alla modalità di verifica della redditività economica sono ampiamente dettagliate e pertanto non è condivisibile quanto dichiarato nelle controdeduzioni, laddove si afferma che “...*ed in assenza di indicazioni di maggior dettaglio sul bando, si è proceduto ad evidenziare il risultato previsto dell’attività che si intende introdurre ex novo”*.”

Sul sito della Regione, alla pagina di Agricoltura e Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m4-investimenti/sottomisura-42-investimenti-per-trasformazione-commercializzazione-dei-prodotti-agricoli>) sono state pubblicate, unitamente al bando, le linee guida per la compilazione della domanda e i riferimenti al sito di ISMEA (<http://assistenزابpol.ismea.it/index.php/contatti/>) in cui reperire il manuale d’uso, consultabile in linea o in versione PDF scaricabile, che descrive nel dettaglio la procedura per la corretta compilazione del BPOL.

Si fa presente che il deposito dei bilanci al registro imprese della Camera di commercio e la loro consultabilità ad opera della P.A. non esime l’impresa dalla compilazione del business plan nelle modalità previste dal bando, poiché i dati economico finanziari devono essere trasferiti nell’applicativo BPOL, previa riclassificazione delle poste di bilancio secondo criteri uniformi ed omogenei (indicati nel manuale d’uso di ISMEA), intervento che può essere svolto con cognizione di causa solo dall’impresa stessa. Tale operazione, correttamente eseguita, consente tra l’altro di rendere confrontabili i risultati degli indici di bilancio di ogni impresa con quelli formulati dalle altre imprese che hanno partecipato al bando. La consultazione dei bilanci depositati consente semmai alla P.A. di verificare, per quanto possibile, la corrispondenza dei dati presenti nel business plan con quelli del bilancio e in ogni caso non è compito della P.A. quello di sostituirsi all’impresa richiedente nella redazione della documentazione di rito.

Nel caso specifico i bilanci abbreviati d’esercizio riferiti agli anni 2015-2016-2017 sono stati acquisiti d’ufficio mediante la consultazione dell’archivio ufficiale della CCIAA (identificativi delle richieste: 820239273 del 28/08/2018 e 817419260 del 31/07/2018) e sono agli atti.

Si richiama il paragrafo 8.2 delle Istruzioni Operative *Contenuto della domanda* che al punto 2. include il Business plan predisposto utilizzando l’applicativo “Business Plan On Line” sviluppato da ISMEA tra i documenti che il richiedente è tenuto a presentare debitamente compilati in tutte le loro parti “*a pena di ricevibilità della domanda di sostegno*”.

L’incompletezza della domanda di sostegno con riguardo alla parte economico finanziaria del Business plan non rappresenta solo una violazione formale alle regole imposte dal bando (*lex specialis*), ma priva l’Amministrazione di una importante fonte di informazioni, di ordine quantitativo, necessarie per una corretta valutazione del progetto, anche in riferimento alle auspicabili positive ricadute, interne ed esterne all’impresa, che un investimento privato finanziato con un cospicuo contributo pubblico deve garantire.

Il documento *BP attività integrate PSR 2016-2021* contenente i dati economici della ditta P.I.M.O. S.r.l. trasmesso con nota del 25/01/2019 (prot. n. 14411-SIAP) non è il business plan predisposto utilizzando l’applicativo “Business Plan On Line” (BPOL-PSR), bensì un documento “*redatto con gli stessi criteri dell’applicativo*”.

Si rileva infine che l’integrazione della documentazione mancante con riguardo alla mancata compilazione della parte economico finanziaria del Business plan ed alla mancata dimostrazione della redditività economica dell’impresa nella situazione *ex ante* ed *ex post* degli investimenti, non può essere presa in considerazione in quanto la stessa si tramuterebbe in una inammissibile regolarizzazione postuma di irregolarità gravi dovute all’inosservanza delle condizioni di ammissibilità previste dal bando.

In merito alla documentazione attestante il titolo di possesso del terreno su cui verrà effettuato l’investimento, si prende atto di quanto precisato da P.I.M.O. s.r.l. circa la trasformazione del comodato d’uso del sedime, a suo tempo allegato alla domanda di sostegno, in titolo di proprietà

come risulta dalle note di trascrizione di rogito notarile e dalle visure catastali allegare alle controdeduzioni al preavviso di rigetto. I chiarimenti e la documentazione fornita dalla ditta richiedente, integrando le informazioni fornite al momento della presentazione della domanda, consentono di superare, nei limiti definiti dal c.d. soccorso istruttorio, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014;

considerato che ai sensi della D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515", le determinazioni dirigenziali di archiviazione delle domande non idonee sono adottate entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando, fatte salve le possibilità di sospensione o interruzione di tale termine ammesse dalla L.R. 14/2014;

vista la documentazione agli atti del Settore relativa ai tempi e termini dell'attività istruttoria;

dato atto che la chiusura del presente procedimento ha richiesto un termine effettivo di 216 giorni in quanto nei mesi scorsi l'attività del Settore è stata dedicata anche all'istruttoria delle domande di pagamento dei bandi A e B 2016 dell'operazione 4.2.1 al fine del raggiungimento delle performances di spesa previste dai regolamenti UE relativi al PSR (N+3 e riserva di performance);

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;

vista la legge n. 241/90 e la legge regionale n. 14/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al rigetto e alla contestuale archiviazione della domanda n. 20201136551 presentata dalla Ditta PI.MO. S.R.L. sul PSR 2014-2020 - Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 – Bando A.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Fulvio LAVAZZA

Estensore: S. FERRO